



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 88 del 17 Dicembre 2024

1.COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega:

- decisione del Tribunale Federale Nazionale 0114/TFNSD-2024-2025 registro procedimenti numero 0104/TFNSD/2024-2025.
- ordinanza del Tribunale Federale Nazionale 0031/TFNSD-2024-2025 registro procedimenti numero 0104/TFNSD/2024-2025.

2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 Dicembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 10 della società A.S.D. TAURIANOVA ACADEMY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 62 del 31.10.2024 (punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Taurianova Academy vs A.S.D. Gioiese 1918 valevole per il campionato Under 19 girone G con il risultato di 0-3; ammenda di € 50,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti in video conferenza alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

OSSERVA

Il Giudice Sportivo ha comminato alla Società A.S.D. Taurianova Academy la perdita della gara disputata in data 29.10.2024 contro la Gioiese 1918, avendo rilevato dal referto arbitrale che essa A.S.D. Taurianova aveva effettuato n.7 (sette) sostituzioni, violando così la normativa vigente che prevede n massimo di n.5 (cinque) sostituzioni.

La Società A.S.D. Taurianova Academy ha proposto ricorso avverso la decisione evidenziando che quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto non corrispondeva alle sostituzioni realmente effettuate, poiché l'arbitro aveva indicato:

- la sostituzione del calciatore Iannello Domenico (in distinta con il n. 10) con il calciatore De Maria Vincenzo (in distinta con il n. 12 con il ruolo di portiere) i quali entrambi avevano preso parte alla gara sin dall'inizio nella formazione titolare;

- la sostituzione, al 33° del secondo tempo, del giocatore Ascitutto Giacomo (n. 19 in distinta) con il giocatore Martino Andrea (in distinta con il n. 18), i quali entrambi erano a disposizione in panchina e quindi l'uno non poteva subentrare all'altro;
- la sostituzione del giocatore Musicò Paolo (n. 3 in distinta) con il calciatore De Angelo Mattia (in distinta con il n. 17), ma il primo aveva terminato in campo la gara mentre il secondo non era mai stato impiegato;
- la sostituzione del n.11 Gallo Christian con il n. 99 Giuliano Rosario, il quale, però, pur presente in distinta non recava il n. 99, ma il numero 0 e non aveva mai preso parte alla gara;
- la sostituzione al 44° del secondo tempo del calciatore n. 8 Cutrupi Domenico con il n. 13 Lofaro Andrea, quando, però, in distinta Cutrupi Domenico era indicato con il n. 9 ed era già stato sostituito al 33° del secondo tempo, con il n. 19 Ascitutto Andrea, mentre Lofaro Andrea era subentrato al 33° del secondo tempo (e non poteva, quindi, sostituire Cutrupi Domenico)

Nel corso dell'odierna seduta, il direttore di gara sentito a chiarimenti a mezzo collegamento audiovisivo ha dichiarato di non essere in grado di ricostruire i numeri dei calciatori sostituiti e di quelli subentrati. Ha precisato che il calciatore Giuliano Rosario (subentrato a Gallo Christian) è stato indicato in referto con il n. 99 perché la piattaforma telematica per la redazione dei rapporti non prevede l'inserimento del n. 0. Ha precisato anche che il calciatore Giuliano ha indossato la maglia al contrario del calciatore n. 19 (Ascitutto Giacomo) il quale era stato in precedenza sostituito.

Tanto premesso le dichiarazioni del direttore di gara non hanno consentito di ricostruire con esattezza il numero di maglia dei calciatore subentrati e di quelli sostituiti.

Ciò non di meno, al di là delle inesattezze circa l'indicazione dei numeri di ingresso e di uscita, lo stesso direttore di gara ha dichiarato senza incertezze che la Società Taurianova Academy abbia fatto luogo a n. 7 sostituzioni in luogo delle n. 5 consentite.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 19 della società U.S.D. BIVONGI PAZZANO 1968

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 78 del 28.11.2024 (squalifica del giocatore sig. De Luca Nicolo' per quattro giornate di gara).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

dal rapporto dell'arbitro risulta:

al minuto 40 del secondo tempo, il calciatore De Luca Nicolò dopo aver ricevuto un provvedimento di espulsione per un fallo commesso ai danni di un avversario, indirizzava al direttore di gara espressioni offensive;

ritenuto che nel comportamento del calciatore non possa rinvenirsi alcun atteggiamento minaccioso e che quindi la sanzione debba essere rapportata alla condotta effettivamente tenuta e al tenore delle offese rivolte all'arbitro.

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di DE LUCA Nicolò a due giornate effettiva di gara.

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Reclamo n. 20 della società A.S.D. TERRANOVA DA SIBARI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 11 del 28.11.2024 (squalifica del calciatore sig. Zicaro Flaviano fino al 28.2.2025; squalifica del calciatore sig. Morrone Danilo fino al 27.1.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la Società reclamante;

RITENUTO

dal rapporto dell'arbitro risulta:

al termine della gara il giocatore Zicaro Flaviano si avvicinava all'arbitro rivolgendogli frasi gravemente offensive e minacciose e dopo il provvedimento di espulsione tentava di aggredire il direttore di gara non riuscendovi perchè trattenuto dai compagni. Successivamente, dopo che l'arbitro fischiava la fine della gara, lo stesso Zicaro Flaviano gli sottraeva il fischietto e lo lanciava a terra e di nuovo tentava di aggredirlo, fermato anche questa volta dai compagni, e seguiva a minacciarlo e ad offenderlo fuori e dentro gli spogliatoi;

a fine gara, mentre si recava negli spogliatoi, il calciatore Morrone Danilo si avvicinava all'arbitro tentando di colpirlo con un pugno, ma veniva fermato dai compagni di squadra. Lo stesso calciatore rivolgeva al direttore di gara, dentro e fuori gli spogliatoi frasi gravemente ingiuriose e minacciose;

CONSIDERATO

che nel comportamento dei due calciatori non si rinvergono sufficienti elementi che inducano a ritenere un tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara, difettando ogni descrizione circa atti idonei diretti in modo non equivoco a compiere l'azione;

che le sanzioni irrogate dal primo giudice devono essere congruamente ridotte;

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico del calciatore ZICARO Flaviano fino al 28.1.2025;

riduce la squalifica a carico del calciatore MORRONE Danilo fino al 27.12.2024;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 21 della società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 28.11.2024 (squalifica del giocatore sig. Calabro' Gabriele Nicola per cinque giornate di gara; squalifica del giocatore sig. Ripepi Vincenzo per tre giornate di gara).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RITENUTO

dal rapporto dell'arbitro risulta che al termine della gara,

il calciatore Calabrò Gabriele Nicola (n. 9 del Bocale), nel corso di una discussione con il calciatore n. 13 della società S.S.D. Kennedy J.F. Aquile, colpiva l'avversario con un colpo al volto e questi allontanandosi gli lanciava contro il proprio parastinchi;

interveneva il calciatore Ripepi Vincenzo (n. 5 del Bocale), il quale colpiva nuovamente il calciatore n. 13 della Kennedy.

Entrambi i giocatori del Bocale venivano espulsi e nell'occasione Calabrò Gabriele Nicola rivolgeva al direttore di gara espressioni minacciose.

I comportamenti dei calciatori come sopra descritti senza incertezze nel referto arbitrale devono ritenersi accertati, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, i rapporti degli ufficiali di Gara fanno piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono tuttavia eccessive in relazione ai fatti evidenziati, che sono rimasti privi di conseguenze dovendosi ridimensionare nella loro portata.

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di CALABRÒ Gabriele Nicola a TRE giornate effettive di gara.

riduce la squalifica a carico di RIPEPI Vincenzo a DUE giornate effettive di gara.

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 22 della società POL. LUZZESE CALCIO 1965

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 5.12.2024 (squalifica del calciatore sig. Bilello Giacomo per tre gare).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che ai sensi dell'art. 48 CGS "I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice"

- che ai sensi dell'art. 76, comma 2, C.G.S. "Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo...";

- che, la Società Polisportiva Luzzese Calcio ha omesso di versare il contributo dovuto per l'accesso alla Giustizia Sportiva;

P.Q.M.

dichiara il reclamo irricevibile.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0114/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0104/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Salvatore Accolla - Componente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Amedeo Citarella - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13096/136pf24-25/GC/GR/ff del 20 novembre 2024, nei confronti dei sigg.ri Virgilio Salvatore Minniti, Ciriaco Lombardi, Bruno Nettuno, Giuseppe Bono, Giovanni Cioffi, Antonio Concilio, Giuliano Forani, e le società ASD Sapri Soccer School Cilento, USD Scalea Calcio 1912, ASD Oasi San Feliciano, ASD Madonna Dei Bagni, ADP Santa Maria Apparente, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 13096/136pf24-25/GC/GR/ff del 20 novembre 2024 nei confronti:

1. del sig. Virgilio Salvatore Minniti, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD FC Empoli Giovani, per rispondere della "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n.1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso promosso a mezzo "Facebook" la costituzione di una selezione di calciatori nati negli anni 2009 e 2010 per la partecipazione al torneo "Cedrotto D'Oro", per il quale non è stata autorizzata la partecipazione di calciatori nati in quegli anni e nonostante tale categoria non fosse ricompresa nel regolamento dello stesso torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";
2. del sig. Ciriaco Lombardi all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Sapri Soccer School Cilento, per rispondere:
 - della "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D'Oro nonostante la categoria "Giovanissimi" e la A.S.D. Sapri Soccer School Cilento non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";
 - della "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. BRUNO NETTUNO svolgesse attività di allenatore e di dirigente per la squadra "Giovanissimi" della A.S.D. Sapri Soccer School Cilento in occasione della partecipazione al torneo Cedrotto D'Oro, attività svolta nella consapevolezza che la categoria "Giovanissimi" e la A.S.D. Sapri Soccer School Cilento non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";
3. del sig. Bruno Nettuno all'epoca dei fatti allenatore tesserato presso la ASD Sapri Soccer School Cilento, per rispondere della "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso svolto attività di allenatore e di dirigente per la squadra "Giovanissimi" della A.S.D. Sapri Soccer School Cilento in occasione della partecipazione al torneo Cedrotto D'Oro, consapevole che la categoria "Giovanissimi" e la A.S.D. Sapri Soccer School Cilento non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";
4. del sig. Giuseppe Bono, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della USD Scalea Calcio 1912, per rispondere della "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, in quanto presidente e legale rappresentante della società organizzatrice del torneo Cedrotto D'Oro, consentito, e comunque non impedito, che vi partecipassero le squadre della categoria "Giovanissimi" delle società A.S.D. SAPRI SOCCER SCHOOL CILENTO, SSDARL F.C. POMPEI, A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO, A.S.D. OASI SAN FELICIANA, A.S.D. MADONNA DEI BAGNI, A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE, nonostante la categoria "Giovanissimi" e le suddette società non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

5. del sig. Giovanni Cioffi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Oasi Sanfeliciano, per rispondere della "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della

stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D'Oro nonostante la categoria "Giovanissimi" e la A.S.D. OASI SANFELICIANA non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

6. del sig. Antonio Concilio, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Madonna dei Bagni, per rispondere della "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D'Oro nonostante la categoria "Giovanissimi" e la A.S.D. MADONNA DEI BAGNI non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

7. del sig. Giuliano Forani, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ADP Santa Maria Apparente, per rispondere della "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D'Oro nonostante la categoria "Giovanissimi" e la A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

8. della società ASD Sapri Soccer School Cilento, "a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. BRUNO NETTUNO e dal sig. CIRIACO LOMBARDI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione";

9. della società USD Scalea Calcio 1912, "a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. GIUSEPPE BONO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione";

10. della società ASD Oasi San Feliciano, "a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. GIOVANNI CIOFFI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione";

11. della società ASD Madonna dei Bagni, "a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. ANTONIO CONCILIO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione";

12. della società ADP Santa Maria Apparente, "a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. GIULIANO FORANI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione"

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale e i signori Ciriaco Lombardi, Bruno Nettuno, Giuseppe Bono, Giovanni Cioffi e Giuliano Forani, nonché le società USD Sapri Soccer School Cilento, USD Scalea Calcio 1912, ASD Oasi San Feliciano e ADP Santa Maria Apparente, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, gli Avv.ti Raffaella Crusco e Antonio Domenico Ferrante, in rappresentanza dei signori Ciriaco Lombardi e Bruno Nettuno, nonché della società ASD Sapri Soccer School Cilento, l'Avv. Piero Perri, in rappresentanza del sig. Giuseppe Bono e della società USD Scalea Calcio 1912, e il sig. Giovanni Cioffi personalmente e in rappresentanza della società ASD Oasi San Feliciano, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Ciriaco Lombardi, mesi 4 (quattro) di inibizione;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- al sig. Bruno Nettuno, giorni 40 (quaranta) di squalifica;
 - al sig. Giuseppe Bono, mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti) di inibizione;
 - al sig. Giovanni Cioffi, giorni 80 (ottanta) di inibizione;
 - al sig. Giuliano Forani, giorni 80 (ottanta) di inibizione;
 - alla società USD Sapri Soccer School Cilento, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda;
 - alla società USD Scalea Calcio 1912, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda;
 - alla società ASD Oasi San Feliciano, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;
 - alla società ADP Santa Maria Apparente, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

IL RELATORE
Gaetano Berretta

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 12 dicembre 2024

IL SEGRETARIO
Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0031/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0104/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Salvatore Accolla - Componente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Amedeo Citarella - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13096/136pf24-25/GC/GR/ff del 20 novembre 2024, nei confronti dei sigg.ri Virgilio Salvatore Minniti e Antonio Concilio, nonché nei confronti della società ASD Madonna Dei Bagni, la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando:

- rilevato che con separata decisione assunta in data odierna ai sensi dell'art. 127 CGS sono state definite le seguenti posizioni: Ciriaco Lombardi, Bruno Nettuno, Giuseppe Bono, Giovanni Cioffi, Giuliano Forani, USD Sapri Soccer School Cilento, USD Scalea Calcio 1912, ASD Oasi San Feliciano e ADP Santa Maria Apparente;
- considerato che l'avviso di fissazione dell'odierna udienza non risulta consegnato al sig. Virgilio Salvatore Minniti dal servizio postale in data compatibile con il termine di comparizione;
- rinvia la trattazione del procedimento all'udienza dell'8 gennaio 2025, ore 10:50, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza e con abbreviazione dei termini a giorni 10 (dieci), in relazione alle posizioni di Virgilio Salvatore Minniti, Antonio Concilio e della società ASD Madonna Dei Bagni.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

IL RELATORE
Gaetano Berretta

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 12 dicembre 2024.

IL SEGRETARIO
Marco Lai